



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CREMONA

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Sentenza n. 103/04

n. 1700/03 reg. gen.

cron. n. 511

rep. n.

camp. civ. n.

Il Giudice di Pace di Cremona, avv. Maurizio Albertazzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1700 / 03 del R.G.A.C. dell'anno 2003

TRA

MOLA AVV. ERMINIO ORLANDO, residente a Pizzighettone (CR), Via
Pisacane, 19, con studio a Cremona, C.so Vittorio Emanuele II, 30, in proprio

E

COMUNE DI SESTO ED UNITI (CR), in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato dal Funzionario, Baccanti Luciano, agente di Polizia Locale.

All'udienza odierna del 5.03.2004, le parti hanno presentato le seguenti

CONCLUSIONI

Parte ricorrente: "Insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato".

Parte resistente: "Insiste per la conferma del provvedimento impugnato."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria, in data 12.11.2003, l'Avv. Erminio Orlando Mola, in proprio, proponeva opposizione al verbale di contestazione n. 1844/VEL, del 01.09.2003, notificato a mezzo del servizio postale in data 15.09.2003 dal Comune di Sesto ed Uniti (CR), con il quale veniva contestata all'avv. Mola, quale proprietario dell'autovettura Lancia Lybra, targata CC892LV, l'avvenuta infrazione dell'art. 142/8 del Codice della Strada, perché "alla guida del veicolo, percorreva un



tratto di strada sottoposto a limitazioni di velocità, superando il limite di velocità di oltre 10 Km/h e non oltre 40 Km/h. Velocità accertata Km/h 79, consentita Km/h 60, superata Km/h 14 (tenendo conto della tolleranza di misurazione del 5%), direzione veicolo Cremona". Infrazione accertata a mezzo autovelox 104-C2, matr. 47643, con omologazione Min. LL.PP. n. 2483, del 10/11/1993".

Contravvenzione notificata a mezzo servizio postale in data 15.09.2003 : la violazione ha comportato la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida, ai sensi dell'art. 126 bis del C.d.S.

Deduciva il ricorrente l'illegittimità della sanzione, sia in quanto non effettuata la contestazione nell'immediato passaggio dell'autovettura, sia perché l'agente accertatore non sarebbe stato ben visibile a distanza, essendo il medesimo "nascosto" rispetto alla sede stradale di transito; inoltre, veniva eccepita, nel ricorso in opposizione, la carenza di prova in merito al corretto funzionamento dello strumento autovelox utilizzato per l'accertamento, in quanto nulla era riportato, nel verbale impugnato, in ordine al preventivo controllo, da parte dell'organo accertatore, dello strumento medesimo.

Parte ricorrente chiedeva : la preventiva sospensione dell'esecutività del verbale di contestazione impugnato; all'esito della comparizione delle parti, annullarsi in toto il verbale di contestazione e, in subordine, l'annullamento della sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, per la mancanza della prova reale su chi fosse al volante al momento dell'infrazione.

Con decreto del 25.11.2003, veniva respinta la preventiva istanza di sospensione del provvedimento impugnato, per insussistenza nelle motivazioni addotte di elementi di



valutazione idonei a far ritenere illegittima e/o infondata la pretesa dell'Amministrazione nonché il pregiudizio grave ed irreparabile, e veniva fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 5.03.2004.

In data 10.02.2004, il Comune di Sesto ed Uniti si costituiva in Cancelleria, depositando documentazione e memoria dell'agente di Polizia Locale, Luciano Baccanti, con la quale venivano contestati gli assunti avversari e chiesto il rigetto del ricorso, perché immune da vizi : il Comune resistente precisava, in particolare, che il luogo ove era stata accertata l'infrazione era da considerarsi area pubblica, in quanto fascia di pertinenza della strada e contestava la necessità dell'espressa indicazione, nel verbale di accertamento, del perfetto funzionamento dell'apparecchiatura autovelox.

Alla fissata udienza del 5.03.2004, comparivano entrambe le parti (l'avv. Mola personalmente ed il funzionario delegato, Baccanti Luciano, per il Comune di Sesto ed Uniti), le quali si riportavano ai propri scritti difensivi.

Il Giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita, invitava a precisare le conclusioni.

Sulle conclusioni, come sopra riportate, esaurita la discussione, la causa era decisa, previa lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Dall'esame del verbale di contestazione impugnato, emerge che l'accertamento dell'infrazione avveniva tramite apparecchio autovelox (modello 104-C2, matr. 47643), posto all'interno della vettura dell'agente accertatore. Tale apparecchio



risultava regolarmente omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici, con omologazione n. 2483, del 10.11.1993 : la circostanza, peraltro mai contestata dall'opponente, risulta chiaramente esplicitata nel verbale di violazione al Codice della Strada, della Polizia Locale di Sesto ed Uniti, del 1.09.2003.

Al contrario, nel medesimo verbale, nulla viene espressamente indicato circa preventiva verifica, da parte dell'organo accertatore, del perfetto e regolare funzionamento dell'apparecchiatura in questione: l'Amministrazione provvedeva a depositare, a seguito del ricorso, il solo certificato di collaudo della ditta Ci.Ti.Esse di Rovellasca (CO), certificato datato 23.10.2003 (ovverosia dopo la contestazione dell'infrazione), con il quale si riferiva dell'avvenuta verifica dell'apparecchiatura, in pari data, "con idonee apparecchiature".

Proprio tale mancanza, oltre alla inesistente dichiarazione del Pubblico Ufficiale operante al riguardo, induce a ritenere che l'apparecchiatura utilizzata, seppur di tipo e modello omologato, quel giorno non fosse stata preventivamente controllata in ordine al suo regolare funzionamento prima della messa in servizio. Tale controllo riveste particolare importanza, posto che solo sulla base della preventiva e perfetta funzionalità dell'apparecchiatura si basa la misurazione, incontestabile, della velocità dei veicoli. Le caratteristiche stesse dell'apparecchio (sostanzialmente sofisticati e delicati circuiti elettronici) e del suo utilizzo (mobile) ne impongono il controllo prima di ogni impiego, non potendosi escludere malfunzionamenti e/o guasti dovuti a fatti occasionali o accidentali e, proprio allo scopo di rilevare di simili evenienze, le apparecchiature del tipo sono dotate di funzioni di diagnosi e verifica funzionale.



Poiché l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità effettuato tramite apparecchiature elettroniche a distanza possa dirsi attendibile, occorre che tutte le operazioni preliminari di rilevazione compiute dall'agente addetto allo strumento (in primis, la verifica del corretto funzionamento dell'apparecchio), siano dallo stesso agente documentate e/o attestate nel verbale: in difetto, viene a mancare, per il cittadino che intenda contrastare la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione, la possibilità di difesa in ordine alla verifica, in contraddittorio, della perfetta funzionalità della macchina rilevatrice al momento dello scatto fotografico dell'autovelox, il cui onere probatorio è comunque a carico dell'Amministrazione.

Tale mancata preventiva verifica di regolare funzionamento comporta, pertanto, l'assoluta incertezza e, comunque, l'inattendibilità delle risultanze dei rilievi.

L'accoglimento del ricorso in ordine alla motivazione di cui sopra, comporta l'inutilità dell'esame degli altri motivi di doglianza.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

L'Ufficio del Giudice di Pace di Cremona, in persona del Giudice designato, avv. Maurizio Albertazzi, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1700/03 del R.G.A.C. dell'anno 2003 promossa dall'avv. Mola Erminio Orlando, nei confronti del Comune di Sesto ed Uniti (CR), in persona del Sindaco pro-tempore, così decide :

- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di contestazione n. 1844/VEL, del 01.09.2003 elevato Polizia Locale di Sesto ed Uniti;
- dispone la restituzione al ricorrente della cauzione versata;



- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Cremona, il 05.03.2004.

Il Giudice di Pace

(Avv. Maurizio Albertazzi)

(Sentenza estesa dal Giudice di Pace in tirocinio, Avv. Gaetano Lecce)

Deposito nella Cancelleria del Giudice di Pace
05.03.2004 3 MAG 2004



IL CANCELLIERE

Il Cancelliere B3 -
(Eraldi Fabio)

N. 1 COPIA copie
con - senza urgenza
richiesta il 19 MAG 2004
COMUNE SOSTO SD. U.
Rilasciata il 20 MAG 2004

Diritti riscossi con marche
per 0,50

IL CANCELLIERE
L'OPERATORE B2
(Maria)

Rilasciate copie semplici n. 6
 con urgenza
 senza urgenza
riscossi diritti mediante marche da
bollo per € 0,77
apposti sull'originale dell'atto.
Cremona, li 28 MAG. 2004
Il Cancelliere
L'OPERATORE B1
(Ernesto Gardani)